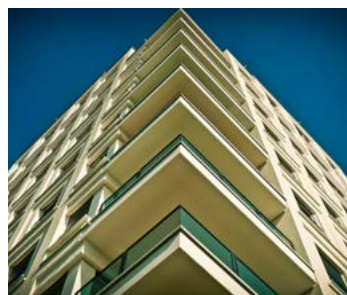




IN COLLABORAZIONE CON

Locazioni brevi: chiarimenti dall'Agenzia

di Rossella Piazzera



Secondo quanto previsto dalla Manovra correttiva 2017, ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%. La nuova disciplina si applica esclusivamente ai contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni e stipulati, anche per finalità turistiche, tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa.

segue a pag. 2

CCNL TERZIARIO: IN ARRIVO L'AUMENTO SOSPESO A NOVEMBRE 2016

di Alessandro Grieco

L'accordo 30 marzo 2015, per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, ha stabilito un incremento retributivo a regime per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad 85,00 euro mensili.

In considerazione dell'andamento economico non favorevole, con successivo accordo integrativo

segue a pag. 2



Obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni di almeno un giorno

di Francesca Caresia

A decorrere dallo scorso 12 ottobre, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare a fini statistici e informativi gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La comunicazione va effettuata in via telematica entro 48 ore dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico che – si ricorda – viene trasmesso all'INAIL direttamente dal medico/struttura di pronto soccorso.

L'assolvimento a tale obbligo comporterà la comunicazione all'INAIL anche degli infortuni con prognosi non superiore a tre giorni (il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di

segue a pag. 3

Le semplificazioni dei Modd. Intra

di Francesca Rosa

In attuazione dell'art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, con **Provvedimento 25 settembre 2017**, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e l'ISTAT, ha previsto misure semplificative per gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli **elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (c.d. "Intrastat").

In particolare, sono state previste le seguenti misure semplificative:

- **abolizione, ai fini fiscali, dei Modd. INTRA trimestrali** relativi agli acquisti di beni e servizi;
- **valenza esclusivamente**

segue a pag. 3



ORDINANZA N. 21328/2017:

Al dipendente non spetta il risarcimento del danno psicofisico dovuto alle vessazioni, maldicenze e persecuzione dei colleghi, qualora in giudizio non sia stata portata alcuna prova al riguardo al di là dello svuotamento delle mansioni. Al fine del risarcimento per mobbing è necessaria la prova del danno psicofisico conseguente alle vessazioni dei colleghi, nonché l'intento persecutorio.

ORDINANZA N. 24379/2017

Il ricorso al contratto a progetto è legittimo se serve all'impresa per avviare un nuovo segmento di produzione in una fascia di mercato ancora scoperta, purché sussista un progetto specifico, in quanto non sono sufficienti le sole dichiarazioni dei lavoratori agli ispettori INPS per ritenere l'autonomia dei rapporti.

ORDINANZA N. 21767/2017:

Nella qualificazione di un negozio come cessione d'azienda, e per la determinazione dell'imposta applicabile, assume rilievo preminente la valutazione della complessiva operazione economica realizzata, di cui occorre individuare gli elementi caratteristici alla luce dell'obiettivo economico perseguito e dell'interesse delle parti alle prestazioni.

NUOVO SOFTWARE Analisi di Bilancio Seac

INFO E CONTATTI
✉ commerciale@seac.it
☎ 0461 805490



Seac Servizi Assicurativi è diventato broker!

Mettiamo in competizione gli assicuratori per ottenere le condizioni migliori e il miglior prezzo



Non perdere questa promozione

MASTER REVISORI LEGALI DEI CONTI

Scopri qui

Esperti in
NORMATIVA FISCALE
NORMATIVA LAVORO

Scopri l'offerta formativa su www.cesec-formazione.it

Locazioni brevi: chiarimenti dall'Agenzia

da pag 1

L'Agenzia delle Entrate, con **Circolare n. 24/2017**, ha chiarito alcuni aspetti della disciplina tra i quali quelli inerenti la **tipologia di immobili e servizi coinvolti** e gli **adempimenti degli intermediari immobiliari interessati**.

Con riferimento al tipo di immobili e servizi, l'Agenzia precisa che:

- la locazione si riferisce a unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell'abitazione;
- il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell'alloggio, la **fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo**, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata;
- **sono esclusi i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell'immobile**, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche;
- ai fini della **stipula del contratto, non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale**.

Per quanto concerne gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari immobiliari coinvolti, la Circolare chiarisce che:

- l'intermediario non è tenuto a operare la ritenuta del 21% se non ha la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta (ad esempio, nel caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore);
- non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l'attività è svolta (contratti di locazione stipulati on line e off line);
- la trasmissione dei dati è dovuta solo dall'intermediario che fornisce un supporto professionale o tecnico informatico in fase di perfezionamento dell'accordo.

Prestazioni occasionali nel settore agricolo: implementata la procedura telematica INPS

di Federico Clappa

L'INPS, con il Messaggio n. 3662/2017, ha comunicato di aver adeguato la procedura telematica, implementata per la gestione delle nuove prestazioni di lavoro occasionale (previste dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017), alle specificità della comunicazione preventiva prevista per le imprese agricole.

Nel particolare, risulta ora possibile, per le imprese agricole che ricorrono al contratto di prestazione occasionale, inviare all'INPS la comunicazione con riferimento ad una prestazione di durata non superiore a tre giorni e l'indicazione del numero di ore complessive nell'arco temporale indicato.

Si ricorda che la comunicazione deve essere inviata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione.

CCNL TERZIARIO: IN ARRIVO L'AUMENTO SOSPESO A NOVEMBRE 2016

del 24 ottobre 2016, le Parti hanno convenuto la sospensione dell'aumento di novembre 2016, rinviando ad un successivo incontro la fissazione di una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

Con decorrenza agosto 2017 è stata confermata l'erogazione della tranche di aumento fissata dal CCNL 30 marzo 2015, rimanendo ancora sospesa quella di novembre 2016.

Si precisa che CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, con Nota n. 141 del 29 settembre 2017 pubblicata sul proprio sito associativo, rende nota con soddisfazione la sottoscrizione con FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, dell'accordo integrativo del 26 settembre 2017 al CCNL del Terziario, Distribuzione e servizi del 30 marzo 2015, con cui viene definita l'erogazione della tranche di aumento sospesa.

L'aumento retributivo, a suo tempo sospeso, pari ad euro 16,00 per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, andrà riconosciuto nel mese di marzo 2018.

Fatto salvo che le disposizioni della presente intesa sono parte integrante del CCNL 30 marzo 2015 e che lo stesso decorre dal 1° aprile 2015, la scadenza contrattuale, in ragione dell'aumento fissato a marzo 2018, viene prorogata dal 31 dicembre 2017 al 31 luglio 2018.

Allo scopo di contrastare fenomeni di dumping, soprattutto retributivo, a garanzia di normali condizioni di concorrenza tra le imprese, le Parti concordano che gli aumenti contrattuali definiti dal CCNL Terziario, Distribuzione e servizi, in quanto contratto nazionale maggiormente applicato nell'ambito dell'intero settore terziario, rappresentino il minimo inderogabile anche per tutti gli altri contratti che insistono sulla stessa sfera di applicazione; quindi tali aumenti devono costituire "una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello nazionale."

La violazione di tale impegno mediante minori previsioni a valenza economica, contenute in CCNL sottoscritti dalle Parti firmatarie del suddetto contratto nazionale, inerenti lo stesso ambito applicativo, sarà automaticamente recepita nel suddetto CCNL. Tale recepimento determina l'interruzione delle obbligazioni retributive rimanenti nell'ipotesi di maturazione parziale delle stesse fino al riallineamento ai suddetti valori.

Anche le altre misure di carattere economico dovranno essere comunque complessivamente equivalenti.





L'ESPERTO
RISPONDE

PROROGA CONTRATTO A TERMINE PER SOSTITUZIONE DI MATERNITA': LIMITI ED ESCLUSIONI

Domanda: Il datore di lavoro, a fronte di assunzione di un lavoratore a termine per procedere alla sostituzione di lavoratrice in maternità, può decidere di prorogare il contratto successivamente alla scadenza dello stesso?

Risposta: In ambito alla stipula del contratto a termine per motivi sostitutivi, va chiarito che l'obbligo di indicazione della motivazione, dopo l'introduzione del contratto a termine acausale ad opera del Legge n. 78/2014, è rimasto. Conseguentemente, alla scadenza del motivo che ha dato origine alla sostituzione della lavoratrice, la proroga

non sarà possibile, da un lato per il venir meno della motivazione e dall'altro per l'esplicita esclusione normativa in ambito alla possibilità di prorogare il contratto con una diversa motivazione.

In tale ultimo caso, sarà unicamente possibile la stipula di un nuovo contratto, non sussistendo i requisiti della proroga di quello in essere (medesima attività lavorativa per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato e medesima motivazione).



Le semplificazioni dei Modd. Intra

da pag. 1

statistica dei Modd. INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi (adempimento obbligatorio per i soggetti che in 1 dei 4 trimestri precedenti superano € 200.000 di acquisti di beni ovvero € 100.000 di acquisti di servizi);

- **innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni a € 200.000 trimestrali** per acquisti di **beni**, e a **€ 100.000 trimestrali** per gli acquisti di **servizi**, al fine dell'individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dei relativi elenchi;
- **mantenimento dei Modd. INTRA esistenti per le cessioni di beni e servizi** (la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di € 50.000);
- **innalzamento della soglia "statistica"** per gli elenchi relativi alle **cessioni di beni** (compilazione opzionale per i soggetti che non superano € 100.000 di operazioni trimestrali);
- **semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio"**, per elenchi relativi ai servizi resi e ricevuti, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (si passa dal 6° livello al 5°).

Tali **misure semplificative si applicano** agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti **dal mese di gennaio 2018**.

Inoltre, l'Agenzia delle Dogane, con **Nota 9 ottobre 2017, n. 110586**, è intervenuta riassumendo quanto sopra specificato e fornendo ulteriori dettagli applicativi, tra cui:

- **permanenza** dell'obbligo di presentazione degli **elenchi Intrastat** relativi all'**ultimo trimestre 2017** e al mese di **dicembre 2017**;
- **obbligo di comunicare** eventuali **rettifiche** agli elenchi Intra aventi periodo di riferimento **anteriore al 2018**.

Obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni di almeno un giorno

da pag. 1

lavoro), in precedenza esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all'Istituto.

Resta fermo l'obbligo di invio della denuncia ai fini assicurativi per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico. Preme evidenziare che, rispetto a tali eventi, l'obbligo di comunicazione ai fini statistici e informativi si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.

Per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione, i datori di lavoro ovvero i loro intermediari dovranno avvalersi, quale esclusivo strumento, del nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio", reso disponibile sul sito INAIL, nella macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale". Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l'inserimento on-line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando il modello scaricabile sul proprio portale, alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede INAIL locale, individuata rispetto al domicilio dell'infortunato. Oltre al modello andrà allegata la copia della schermata di errore ostativo all'adempimento restituita dal sistema.

È importante segnalare che, nel caso in cui la prognosi oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, sorge l'obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la "Denuncia/comunicazione d'infortunio". Ai predetti fini, i datori di lavoro interessati potranno accedere nel menù dell'applicativo "Comunicazione di infortunio" per ricercare la comunicazione inoltrata (tramite la funzione "Comunicazioni inviate") e per integrarla con le informazioni necessarie all'invio della "Denuncia/comunicazione d'infortunio" (funzione "Converti in denuncia").

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio a fini statistici e informativi, o di omesso invio della stessa,

- con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro;
- con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

Scadenze del mese

SCADENZE DI NOVEMBRE

Venerdì 10 novembre

Mod. 730 integrativo: CAF e professionisti abilitati trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730 e 730-3 integrativo e li consegnano a dipendenti/pensionati.

Giovedì 16 novembre

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (ottobre 2017).

Adizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (ottobre 2017).

IVA: liquidazione e versamento mese di ottobre 2017 e III trimestre 2017.

Imposta sugli intrattenimenti: versamento imposta mese di ottobre 2017.

Contributi previdenziali:

- versamento contributi relativi al mese di ottobre 2017:
 - INPS: lavoratori dipendenti
 - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
 - INPGI: giornalisti professionisti
 - Gestione separata INPS: committenti
- versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al III trimestre 2017.
- **Contributi IVS artigiani e commercianti:** versamento III quota fissa 2017 su reddito minimale.

Autoliquidazione INAIL: versamento IV rata.

Lunedì 20 novembre

Contributi ENASARCO: versamento contributi III trimestre 2017.

Lunedì 27 novembre

Elenchi INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (ottobre 2017).

Giovedì 30 novembre

Mod. 730: operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese di novembre) dell'importo in acconto (II o unica rata).

Acconti imposte sui redditi e IRAP: versamento della II o unica rata d'acconto per l'anno 2017, di IRPEF, IVIE, IVAFE, IRES, IRAP, cedolare secca, imposta sostitutiva minimi/forfettari.

Contributi IVS artigiani e commercianti: versamento II rata acconto 2017 sul reddito eccedente il minimale.

Gestione separata INPS - professionisti: versamento II rata acconto previdenziale 2017 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

FASI: versamento contributi integrativi dirigenti industriali (IV trimestre 2017).

Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) di ottobre 2017.

Libro unico: registrazioni relative al mese di ottobre.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA: trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre 2017.

Assegnazione agevolata beni d'impresa: Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva pari all'8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione/cessione) della differenza tra il valore dei beni assegnati (entro il 30/9/2017) e il costo fiscalmente riconosciuto.

Estromissione immobili imprenditore individuale: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva IRPEF/IRAP relativa ai beni immobili strumentali, posseduti al 31/10/2016.

Rinnovi Contrattuali

Lapidei - Piccola e media
Industria (CONFIMI)
Servizi assistenziali - AGIDAE
Terziario - Attività collaterali
Terziario - Confcommercio

Aumenti Retributivi

Concerie - Aziende industriali
Metalmeccanica - Piccola e media industria (CONFAPI)
Pelli e ombrelli - Aziende industriali
Terziario - Confesercenti
Tessili e abbigliamento - Piccola e media industria
Turismo - Confindustria



INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di Settembre 2017	= 101,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= - 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 1,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 1,2